

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Capo II

Servizi e prestazioni

Art. 6

(Sistema integrato e prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:

- a)** misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- b)** misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
- c)** interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
- d)** misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- e)** misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f)** misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- g)** misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
- h)** la promozione dell'istituto dell'affido;
- i)** la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia;
- j)** il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non

autonome e non autosufficienti;

k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;

l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.

(1)

2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;

b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;

c) servizi residenziali e semiresidenziali;

d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

e) interventi di assistenza economica.

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 19/2010

Art. 7

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime sono definiti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.